

Disciplina fiscale delle attività faunistico venatorie

di Luigi Scappini

OneDay Master

Finanziare l'impresa vitivinicola

Scopri di più

Con la recente [consulenza giuridica n. 6/E/2024](#), l'Agenzia delle entrate ha **confermato** l'indirizzo di cui alla precedente [risposta a interpello n. 392/E/2020](#), secondo cui le **cessioni** di "conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane e, in generale, "animali vivi", scontano l'**Iva** con aliquota ridotta al **10%** (ex numero 7), [Tabella A, parte III, D.P.R. 633/1972](#)) nella **sola ipotesi** per cui tali animali siano **destinati all'alimentazione umana**. Tale precisazione ministeriale offre l'occasione per verificare quale sia il **corretto regime fiscale** applicabile all'attività faunistico-venatoria **esercitata da parte di imprenditori agricoli**.

L'**attività faunistico-venatoria** trova la propria disciplina nella **L. 157/1992** (la cd. Legge quadro sulla caccia), che prevede **2** distinte **modalità** di gestione privata dell'attività:

- **senza fini di lucro**, ma con lo scopo principale di preservare **l'ambiente da un punto di vista naturalistico** e faunistico; infatti, l'attività viene svolta nel **rispetto di precisi programmi tesi alla conservazione** e al ripristino ambientale; e
- **"ai fini di impresa agricola"**, fattispecie che prevede **l'allevamento o l'acquisto di selvaggina**, con successiva immissione e **abbattimento della stessa nella tenuta**.

L'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione n. 73/E/2018](#), affronta gli **aspetti fiscali** legati a tale attività, nell'ipotesi di **imprenditore individuale e società semplice**.

Limitando l'analisi all'attività consistente nella **concessione** dell'esercizio dell'**attività venatoria a terzi**, dietro **pagamento** di un corrispettivo, l'Agenzia delle entrate ha **ricondotto** tale attività tra le **prestazioni di servizio** da un punto di vista civilistico e, sotto il profilo **fiscale**, tra le "**altre attività agricole**", di cui all'[articolo 56-bis Tuir](#).

Trattandosi di **attività connesse**, deve essere sempre **verificato** il rispetto del **parametro** della **prevalenza**, come introdotto a seguito della Riforma del 2001. Come affermato nella [circolare n. 44/E/2004](#) (e successivamente confermato nella [risoluzione n. 73/E/2018](#)), tale **parametro** deve essere **verificato** operando un **confronto** tra:

- il **fatturato** realizzato utilizzando le **attrezzature** e **risorse** aziendali **normalmente utilizzate** nell'attività principale e;
- il **fatturato derivante** dall'utilizzo di **mezzi differenti**.

Se il primo è prevalente, è possibile applicare, **salvo opzione**, l'[articolo 56-bis, comma 3, Tuir](#), come espressamente previsto per le regole ordinarie.

Da un punto di vista **Iva**, le prestazioni di servizio andranno assoggettate ad **aliquota ordinaria** e, ai fini della **detrazione**, si renderà applicabile (nel rispetto dei requisiti richiesti dalla norma) quanto previsto dall'[articolo 34-bis, D.P.R. 633/1972](#), ovvero la **detrazione forfettizzata in misura pari al 50%**, **salvo** facoltà di **optare** per le **regole ordinarie**.

Tornando al caso esaminato con la [consulenza giuridica n. 6/E/2024](#), come anticipato, l'indirizzo è consolidato nel ritenere stringente la previsione di cui al richiamato numero 7, Tabella A, parte III, D.P.R. 633/1972, che fa riferimento esclusivamente alle **cessioni di animali destinati all'alimentazione umana**.

Come sottolineato dalla **Corte di Giustizia UE**, nella sentenza del 3.3.2011, **causa C-41/09**, la **ratio** per cui viene riconosciuta un'**aliquota agevolata** per i prodotti alimentari, nonché **gli animali vivi normalmente destinati all'alimentazione umana** deve essere ricercata nella volontà del Legislatore di "*rendere questi ultimi meno costosi e quindi più accessibili, per il consumatore finale, a carico del quale in definitiva è l'IVA*". E, a tale fine, non può ricondursi **l'attività faunistico-venatoria** avente, al contrario, finalità ricreative, formative e tecnico venatorie, come affermato dall'[articolo 12, comma 2, L. 157/1992](#), che la definisce quale "*atto diretto all'abbattimento o cattura di fauna selvatica*".

E **non** può essere **richiamato**, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, quanto previsto dall'[articolo 12, comma 6, L. 157/1992](#), con cui il Legislatore riconosce espressamente **l'applicazione dell'aliquota ridotta al 10% per le cessioni di pesce vivo** destinato prima alla pesca sportiva e, in un secondo tempo, all'alimentazione umana. In tal senso, depone, del resto, l'[articolo 18-bis, D.L. 73/2021](#), con cui il Legislatore ha esteso, **temporaneamente** e in via del tutto eccezionale, l'**aliquota** ridotta del **10%** anche alle **cessioni** di animali vivi destinati all'**attività venatoria**. Tale apertura rappresenta una **deroga temporanea** e, se fosse stato applicabile per similitudine quanto previsto dalla **L. 157/1992 per la pesca sportiva**, non sarebbe stato necessario l'intervento.

In senso conforme a quanto sin qui affermato, anche la recente **sentenza n. 272/I/2023** della **CGT di I grado di Pisa**. Anche in questo caso, i giudici toscani hanno ricostruito la fattispecie sulla falsariga di quanto fatto dall'Agenzia delle entrate con la [consulenza giuridica n. 6/E/2024](#), dando evidenza **dell'eccezionalità della previsione derogatoria per gli animali destinati all'attività venatoria**.